

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1065-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1971

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile e poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1971 (V. Stampato n. 3212)

d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI e FORMICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 ottobre 1971

**Concessione di contributi
per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico del 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimen-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le Regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, su domanda delle aziende di cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 4 miliardi per l'esercizio 1972.

Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dall'anno 1972 all'anno 2001.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le Regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.